



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
E INFORMATICA



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Concorso per il conferimento di n. 1 (una) Borsa *Post-lauream* per attività di ricerca

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

- VISTA** la Legge del 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge n. 442 del 12 marzo 1968 "Istituzione di una Università Statale in Calabria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 22 aprile 1968;
- VISTO** lo Statuto Autonomia emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012, n. 562, aggiornato al Decreto Rettorale 17 dicembre 2019, n. 2182;
- VISTA** la Legge del 30 novembre 1989 n. 398 Norme in materia di borse di studio universitarie e in particolare l'art.6, comma 6;
- VISTA** La Legge del 3 luglio n. 210 Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, art. 4, comma 3 che prevede il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di ricerca post-laurea;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 5 marzo 2021, n. 413;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di borse di studio *post-lauream* per attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale 4 febbraio 2016, n. 90;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 11 luglio 2002, n. 148 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148, e in particolare l'art. 2 Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi;
- VISTO** il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- VISTO** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di Ateneo;
- VISTO** il Codice di comportamento dell'Università della Calabria emanato con Decreto Rettorale n. 2653 del 23 dicembre 2014;

- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art. 18, comma 5, lettera f);
- VISTA** la legge n.79 del 5 giugno 2025 “ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (25G00087)”, e in particolare il nuovo regime fiscale per le borse di studio post lauream;
- VISTO** l'art. 1 bis comma 4 del decreto legge n. 45/2025 (c.d. Decreto PNRR-Scuola) convertito dalla Legge 5 giugno 2025 n.79 che ha abrogato il regime di esenzione per le borse di studio per attività di ricerca post-laurea;
- ACCERTATO** che l'emissione del suddetto Bando trova copertura finanziaria nell'ambito dei fondi del Progetto Ei-TWIN CUP B29J24000680005 per un importo totale lordo di 20.050,00 euro comprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell'Amministrazione;

DECRETA

Art. 1 Oggetto della selezione

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) Borsa di studio e di ricerca che avrà come sede amministrativa il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria, per lo svolgimento di attività nell'ambito del Progetto Ei-TWIN, CUP B29J24000680005 per un importo totale di 20.050,00 euro ciascuna, comprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell'Amministrazione, della durata di mesi 12 (dodici).

Si riportano nella seguente tabella (Tabella 1) le informazioni specifiche.

Tabella 1

SPECIFICO PROGRAMMA DI RICERCA	Ei - TWIN
CUP PROGETTO	B29J24000680005
DATA DI INIZIO PREVISTA	Marzo 2026
DATA DI FINE PREVISTA	Marzo 2027
FONDI DI COPERTURA	Progetto Ei-Twin
AREA CUN	01
SSD	INF/01
TITOLO DELLA RICERCA	Modelli di Intelligenza Artificiale per Ei-Twin
SEDE ATTIVITA' DI RICERCA	Dipartimento di Matematica e Informatica, UNICAL



TITOLO DI STUDIO RICHIESTO	Laurea Magistrale classe LM-18 o equipollente
ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	Conoscenza delle tematiche di Intelligenza Artificiale Neuro Simbolica, tecniche di IA per il processamento di serie temporali, conoscenza approfondita dell'Answer Set Programming
PROGRAMMA COLLOQUIO	- Esperienza professionale e di ricerca - Intelligenza Artificiale Neuro Simbolica - Tecniche di IA per il processamento di serie temporali - Answer Set Programming
REFERENTE SCIENTIFICO	Francesco Ricca
IMPORTO AL LORDO DI TUTTI GLI ONERI	€ 20.050,00

Art. 2

Durata e corrispettivo della borsa di ricerca e studio

La borsa avrà durata di n. 12 mesi a decorrere dalla data di presa servizio e prevede un costo complessivo pari ad € 20.050,00 (euro ventimilacinquanta/00). La copertura finanziaria relativa al presente bando è assicurata dai fondi del Progetto Ei-TWIN, CUP B29J24000680005.

Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate. L'ultima rata sarà corrisposta dopo che il beneficiario avrà presentato una relazione scritta, vistata dal Responsabile Scientifico della ricerca, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, nonché ogni altra documentazione richiesta dal Programma di Ricerca. L'eventuale rinnovo della Borsa di studio e ricerca è approvato con Decreto Direttoriale, su proposta del Responsabile Scientifico e previa sua valutazione positiva sull'attività svolta dal titolare della Borsa, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 5 e 17 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio *post-lauream* per attività di ricerca (D.R. 90/2016). Il provvedimento di rinnovo sarà successivamente ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento, che ne assicura la contestuale copertura finanziaria.

Art. 3

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione della predetta Borsa di ricerca, le cittadine e i cittadini italiani e stranieri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso del seguente titolo:

- Laurea Magistrale della classe LM-18 o titolo equiparato a questi.

In particolare, le cittadine e i cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero che non sia stato dichiarato equipollente dovranno, ai soli fini dell'ammissione alla selezione, richiedere l'equipollenza nella domanda di ammissione. A tal fine la domanda dovrà essere corredata dei documenti utili a consentire alla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6 di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento procedurale, l'esclusione della candidata o del candidato. L'eventuale ammissione si dovrà pertanto ritenere in ogni caso effettuata con riserva.

È motivo di esclusione la parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con una professoressa o un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente la collaborazione, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (Art. 18, comma 1 – lett.

b e c, Legge n. 240/2010). Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione delle borse in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art.4

Domanda e termine di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello **Allegato A**, deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: dipartimento.demacs@pec.unical.it. Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita, altresì, ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda di partecipazione, unitamente agli altri documenti necessari per partecipare alla selezione, esclusivamente in formato PDF e **avendo cura di farne un'unica scansione, in modo tale da allegare un unico file PDF all'email.** In caso di invio tramite delegato, nella domanda mezzo PEC dovrà essere allegato il modulo di delega (Allegato D).

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del 5 marzo 2026 (termine perentorio di scadenza)

L'oggetto della PEC dovrà essere "Borsa di Ricerca Ei-TWIN".

Il Dipartimento di Matematica e Informatica non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte della concorrente o del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque, imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il Dipartimento, qualora l'istanza di ammissione al concorso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzato a utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato o della candidata.

Nella domanda le concorrenti e i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) nome, cognome e codice fiscale
- b) data e luogo di nascita;
- c) comune di residenza;
- d) cittadinanza;
- e) (se di cittadinanza italiana) il comune nelle cui liste elettorali se iscritti (**ovvero** i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
- f) godimento dei diritti civili e politici;
- g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate; la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
- h) di essere in possesso del titolo di studio indicato all'art. 3 del presente bando come requisito di ammissione (indicare l'Università presso la quale è stato conseguito, nonché la data del conseguimento e la votazione riportata);
- i) di essere in regola con la posizione militare, per i nati fino al 1985;
- j) residenza e domicilio, completo del codice di avviamento postale, o indirizzo e-mail, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale;
- k) recapito telefonico;
- l) conoscenza di una lingua straniera;
- m) Le cittadine e i cittadini stranieri devono:



- dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
- produrre i titoli in originale per come indicato al successivo art. 5, muniti di dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese Estero;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.

Le eventuali variazioni dei dati relativi ai punti j) e k) dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione.

I candidati e le candidate con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Art. 5

Titoli e curriculum vitae

Alla domanda dovranno essere allegati in copia con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della L. 445/2000, artt. 45 e 46 (Allegato B):

1. curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e professionale;
2. descrizione dettagliata dell'attività di ricerca pregressa;
3. pubblicazioni che si richiede siano valutate ai fini del concorso;
4. elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.

I titoli dei quali si richiede la valutazione, debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande;

Alla domanda deve altresì essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità pena l'inammissibilità della candidatura.

I titoli redatti in lingua straniera, con esclusione delle pubblicazioni, devono essere legalizzati e tradotti nei termini di legge se conseguiti all'estero, muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana nel Paese extraeuropeo.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta dal Responsabile Scientifico e altri due componenti scelti tra i professori e le professoresse di ruolo e i ricercatori e le ricercatrici dell'Università della Calabria e verrà nominata con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento. La nomina è resa pubblica per via telematica sul sito web Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo <https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di Concorso, "Borse di studio/Borse di ricerca/Premi di studio/Premi di laurea".

Nella prima riunione, la Commissione elegge al proprio interno il/la Presidente e stabilisce il/la componente che svolgerà le funzioni di Segretario/a.

Art. 7

Modalità di selezione e graduatoria

La selezione per il conferimento della Borsa di studio è per titoli e colloquio e può essere svolta anche per via telematica, con garanzia di trasparenza delle procedure. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, determina i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

I criteri, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, sono determinati dalla Commissione nelle misure appresso indicate:

a) fino a un massimo di 70 (settanta) punti per i titoli;

b) fino a un massimo di 30 (trenta) punti per il colloquio.

Le candidate e i candidati sono ammessi a sostenere il colloquio se conseguono, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 40 punti sui 70 disponibili.



L'elenco delle candidate e dei candidati ammessi al colloquio è pubblicato sul sito web Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo <https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di Concorso, "Borse di studio/Borse di Ricerca/Premi di studio/Premi di laurea".

Il colloquio avrà luogo in data **09 marzo 2026, alle ore 15:00 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, Cubo 30B, Piano II, Aula Collaborativa** Tale indicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione tramite Raccomandata A/R. Le candidate e i candidati convocati per sostenere il colloquio - ai sensi dell'Art.1 del Bando - dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel corso del colloquio la Commissione giudicatrice verifica la capacità della candidata o del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova di esame previsti nella Tabella 1 del presente Bando.

Il colloquio si intende superato qualora la candidata o il candidato abbia ottenuto un punteggio non inferiore ai 21/30 dei 30 a disposizione della Commissione giudicatrice.

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda.

Al termine dei lavori, la Commissione compilerà la graduatoria generale di merito e indicherà la vincitrice o il vincitore della selezione nella persona della candidata o del candidato che avrà conseguito il punteggio finale più elevato. A parità di punteggio, si darà la preferenza alla candidata o al candidato più giovane. La suddetta graduatoria verrà approvata con Decreto del Direttore e sarà pubblicata sul Portale Amministrazione Trasparente dell'Università della Calabria <https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it>.

Art. 8

Conferimento della Borsa ed obblighi del Borsista

La Borsa per lo svolgimento del progetto di ricerca sarà conferita con Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, secondo l'ordine definito nella graduatoria generale di merito.

Alla candidata o al candidato proclamato vincitore verrà inviata comunicazione per via telematica all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione al Bando; tale comunicazione indicherà la data di decorrenza della Borsa, che non potrà in alcun caso essere antecedente al provvedimento di approvazione degli atti concorsuali.

All'atto della stipula del contratto la vincitrice o il vincitore sarà invitato a dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per il profilo oggetto del Bando;
- l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del Regolamento per il conferimento delle borse di studio *post-lauream* per attività di ricerca nonché all'art. 9 del presente bando.

La vincitrice o il vincitore dovrà altresì prendere visione della seguente documentazione:

- dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, del codice di comportamento etico per il personale in servizio c/o la struttura, del piano triennale di anticorruzione e trasparenza.

La mancata presentazione della dichiarazione di accettazione sarà considerata come rinuncia alla Borsa.

Chi avrà rilasciato dichiarazioni mendaci sarà dichiarato decaduto.

L'assegnataria o l'assegnatario che, dopo aver iniziato il progetto di ricerca non lo prosegue senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della Borsa di ricerca o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire la ricerca in oggetto, su indicazione del Responsabile Scientifico, potrà essere dichiarato decaduto.

In caso di rinuncia o di decadenza della vincitrice o del vincitore, la Borsa verrà assegnata alla candidata o al candidato che segue nella graduatoria.

L'attività relativa alla Borsa per lo svolgimento del progetto di ricerca decorre dal giorno di inizio delle relative attività. L'inizio delle attività deve essere documentato da una dichiarazione rilasciata dal Responsabile scientifico della ricerca.

La Borsa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 9

Divieto di cumulo, incompatibilità e decadenza

La Borsa è incompatibile con rapporti di lavoro di dipendente pubblico, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che la/il Borsista venga collocato in aspettativa senza compenso, per tutta la durata della stessa.



La Borsa non è cumulabile con un reddito annuo lordo superiore a euro 15.000,00. Alla determinazione di tale reddito concorrono emolumenti percepiti per attività svolte durante il periodo di fruizione della Borsa, per lo svolgimento delle quali il soggetto titolare della Borsa di studio deve comunque ottenere autorizzazione scritta dal Responsabile Scientifico del Programma.

La Borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con altra borsa a qualsiasi titolo conferita, a eccezione di quelle utili a integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal Programma di Ricerca e svolta dal soggetto titolare della Borsa.

Se l'incompatibilità sussiste al momento dell'assegnazione, la Borsa non può essere attribuita. Qualora, invece, l'incompatibilità si verifichi successivamente, ne determina la decadenza. A tal fine, il/la Borsista si impegna a comunicare, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

La decadenza si verifica, altresì, qualora la vincitrice o il vincitore della Borsa non ottemperi a quanto previsto nel precedente art. 8. In tal caso, la Borsa sarà assegnata verrà assegnata alla candidata o al candidato che segue nella graduatoria finale di merito. Sono fatti salvi i casi in cui la mancata accettazione è dovuta a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i previsti tempi della ricerca. Nello specifico, ferma restando la durata della Borsa, relativamente al pagamento della rata farà fede la data di effettivo inizio dell'attività.

La decadenza dalla fruizione della Borsa si verifica, inoltre, in caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca o non corretta esecuzione; qualora il soggetto titolare della Borsa abbia prodotto qualsiasi dichiarazione mendace, ovvero per aver violato l'obbligo della riservatezza.

Il Provvedimento di decadenza è adottato dal Direttore di Dipartimento interessato, su proposta motivata del Responsabile Scientifico.

L'Università della Calabria si riserva il diritto di richiedere al soggetto titolare della Borsa che ha interrotto in modo ingiustificato l'attività di ricerca il rimborso delle quote percepite della Borsa.

La Borsa è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza a titolo gratuito nell'ambito dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Master di I e II livello e corsi di specializzazione attivi presso l'Università della Calabria.

Art. 10

Trattamento fiscale e previdenziale

Alla Borsa di ricerca di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11

Copertura finanziaria e assicurativa

La copertura finanziaria relativa al presente bando sarà assicurata dalla disponibilità dell'Università della Calabria nell'ambito del fondo UNITA' ANALITICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE UA.00.DIRGEN.TTVR.PNRR - CA.04.01.01 - COSTI DEL PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA, per un importo totale di 20.050,00 euro comprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell'Amministrazione.

L'Università della Calabria provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore del titolare della Borsa di studio, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i/le candidati/e che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Università della Calabria è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali.



Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Alle candidate e ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Università della Calabria.

Le interessate e gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@unical.it.

Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo <http://www.unical.it/privacy>.

Art. 13

Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il Sig. Arduino Dieni (arduino.dieni@unical.it).

Art. 14

Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 15

Pubblicità

Il presente Bando è pubblicato all'Albo dell'Università della Calabria e sul sito web di Ateneo. Il bando è, inoltre, accessibile sul Portale Amministrazione Trasparente dell'Università della Calabria <https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it>

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Berardino Sciuizzi